

Ferrara 22/12/2023

Spett.le ARPAE SAC di Ferrara


Oggetto: Dichiarazione se il progetto elencato negli allegati B.1, B.2 e B.3 ricade in zone in cui si applicano i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e comunicazione del criterio specifico in cui eventualmente ricade

Il progetto di cui all'allegato B.2 ricade in zone in cui si applicano i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, ma risulta escluso in quanto l'ambito di applicazione corrispondente all'area sensibile individuata limita applicazione a determinate categorie di impianti, da cui risulta escluso l'impianto di trattamento rifiuti liquidi in oggetto.

Il progetto, in particolare, si colloca all'interno delle *"Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati"*, cioè si intendono zone *"per la qualità dell'aria, le aree di superamento definite dall'art. 2 c. 1 lettera g) del decreto legislativo n. 155/2010 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto"*. Ambiti di applicazione: si applica ai progetti dell'Allegato IV di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite.

Il progetto è compreso all'interno del punto 7.s) *impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)* ma non ricade fra gli impianti di incenerimento, pertanto, si può considerare non applicabile.

Legale rappresentante



22/12/2023